



Catena Fresa
Modello 4-7700000000 del 17/03/2017

N. Modulo di PP. 0000000000

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. IV) DELLA SPECIE SUINA

REGIONE **ASL A.S.L.**

A) IDENTIFICAZIONE

I capi riportati in allegato, provengono dall'allevamento identificato dal Codice Aziendale: 002, specie allevata SUINI, sito in via C/Da Cap. 84 Comune di e registrata presso la A.S.L. .

PROPRIETARIO: CODICE FISCALE: PP

IDENTIFICAZIONE: CODICE FISCALE: PP

I capi riportati in allegato, fatto salvo quanto citato nel riquadro B), NON SONO sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di polizia veterinaria.

Tali animali, se non nati in azienda, sono stati altresì introdotti in azienda con regolare documentazione di accompagnamento (disponibile informativamente in RIDM), per ciascuno di essi, in allegato viene riportata l'azienda o, nel caso di membri o importazioni scortati dalle certificazioni previste, la regione di provenienza e gli estremi della documentazione di accompagnamento.

B) INFORMAZIONI PER IL MACELLO E SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.), di cui al Reg. 853 del 2004

Sezione non compilata.

C) DESTINAZIONE

Gli animali sono destinati a:
 Allevamento Macello Stalla di sosta Fiera/Mercato Pascolo Altre tipologie di struttura

Codice: ANA Cod. Fisc. PRI Specie SUINI

Denominazione: Cod. Fisc.: PRI

Proprietario: Cod. Fisc.: PRI

Indirizzo: Via Moneta Comune di (PR)

Data di uscita prevista: 19/05/2017

Le informazioni sono state inserite, nel database informativo da sulla base delle dichiarazioni rese dal detentore
 Firma (ove necessario)

Colore rosa
Modello 4/TV (002) del 17/05/2017

N. Modello 4/TV 002 del 17/05/2017

D) TRASPORTO:

I capi riportati in allegato sono trasportati da (nome, cognome) _____, conducente dell'automezzo: AUTOMEZZO marca _____ targa motrice _____ sito in _____ con autorizzazione al trasporto di animali n° _____ alla ditta con ragione sociale _____ sito in _____ Comune di _____ Prov. _____

Si garantisce che gli animali sono trasportati nel rispetto della vigente normativa

Si attesta che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).

Data _____ Ora di partenza _____ Durata prevista del viaggio _____ Il trasportatore _____

Le informazioni sono state inserite da _____ sulla base delle dichiarazioni del conducente/trasportatore _____ Firma (ove necessario) _____

Avviare eventuali modifiche riguardanti i dati del trasporto riportate al momento della partenza degli animali. Tali modifiche dovranno essere riportate in Banca Dati Nazionale non appena possibile.

Il Detentore _____

Il Trasportatore _____

E) ATTESTAZIONI SANITARIE (da compilare nei casi previsti)

Di seguito viene riportato lo stato sanitario dell'azienda di provenienza, così come registrato in Banca Dati Nazionale.

Nome azienda	Qualifica sanitaria	Data ultima attribuzione
MALATTIA VESICOLARE SUINA	ACCREDITATO	23/01/2017
AJESZKY	INDENNITÀ	23/01/2017

L'azienda di provenienza è sotto controllo sanitario ed è autorizzata alla movimentazione. Gli animali riportati in allegato sono stati visitati (nei casi previsti) con esito FAVOREVOLE dal servizio veterinario ufficiale. Il controllo pre-movimento è stato effettuato (nei casi previsti) alle date riportate in allegato.

Osservazioni Dichiarazioni Prescrizioni Vincolo Sanitario

Le informazioni sono state registrate nel sistema informativo da FERRARI GAETANO sulla base della documentazione agli atti del servizio veterinario ufficiale e nel rispetto di quanto previsto dal capitolo 3 del "Manuale operativo per la gestione dell'Amgrafe bovina - provvedimento 26 maggio 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"

Data: 18/05/2017

Firma (ove richiesta) _____

A.S.L. _____

U.O.V. _____

generata dal CSN # 1865/0117/05/33/35

Copia trasportatore

D.G.R.C. 623/2014

termine per l'emissione di una delle due Ordinanze deve intendersi ricompresso in quello di cinque anni previsto in via generale per l'intera procedura sanzionatoria dall'art. 28 L. 689/81, come peraltro ribadito dalla Cassazione civile SS.UU. con sentenza 27.04.2006 n° 9591.

La notifica delle Ordinanze agli interessati può avvenire anche tramite p.e.c..

CAP. II EMISSIONE DELL'ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

L'Ufficio Regionale Competente procederà alla disamina del p.v. e della pratica ad esso inerente. Nel caso le eccezioni riportate negli scritti difensivi o esposti nell'audizione siano valide, l'Ufficio Regionale Competente emetterà motivata Ordinanza di Archiviazione; tale Ordinanza non è impugnabile da parte dell'Ufficio cui appartengono gli agenti accertatori, avverso di essa può essere richiesto esclusivamente un mero accertamento negativo su querela di parte ai sensi dell'art. 2700 del C.C..

Per quanto riguarda il p.v., l'Ufficio Regionale Competente accetterà che non vi siano:

- ✓ motivi di nullità; la presenza anche di uno solo di essi comporta l'emissione di Ordinanza di Archiviazione
- ✓ motivi di annullabilità; la presenza anche di uno solo di essi comporta l'emissione di Ordinanza di Archiviazione solo quando sia stata rilevata e contestata dal ricorrente

Si riporta di seguito l'elenco dei motivi di nullità e di annullabilità:

• **Motivi di nullità:**

1. la mancata indicazione dell'ufficio cui appartengono gli agenti accertatori
2. l'incompetenza degli agenti accertatori alla contestazione dell'illecito rilevato
3. la redazione e sottoscrizione del p.v. da parte di agenti diversi da quelli che hanno proceduto alla rilevazione dell'illecito
4. l'assenza sul p.v. di un numero univoco d'identificazione sequenziale
5. l'assenza della data dell'accertamento
6. l'assenza dell'identificazione degli agenti accertatori
7. l'assenza della firma di tutti gli agenti accertatori
8. l'assenza dell'identificazione del luogo/stabilimento/azienda presso il quale si è rilevato l'illecito
9. indicazioni nel p.v. di atto normativo diverso da quello effettivamente violato.
10. la mancata o erronea identificazione del trasgressore e/o dell'obbligato in solido
11. p.v. notificato oltre i termini previsti
12. l'assenza dell'indicazione dell'importo del pagamento cosiddetto "ridotto" (ad eccezione dei casi in cui è precluso il pagamento in forma "ridotta" come ad es. nei p.v. redatti nei casi di inottemperanza alla diffida)
13. la mancata indicazione delle istruzioni per procedere all'estinzione del p.v. mediante il pagamento cosiddetto "ridotto"
14. l'indicazione di un Ente diverso da quello stabilito dalle norme cui destinare i proventi contravvenzionali
15. l'assenza di indicazioni sulle modalità di presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione con la precisa indicazione del termine perentorio di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione
16. la descrizione come illecita di una azione od omissione, che in realtà non può essere considerata come tale alla luce della normativa vigente
17. difformità tra il p.v. in possesso degli agenti accertatori e quello a disposizione del/i trasgressore/i o obbligati in solido che denotino una sua alterazione da parte degli agenti accertatori successiva alla contestazione o notifica.

• **Motivi di annullabilità del p.v. su richiesta di parte:**

1. descrizione dell'illecito molto generica e, quindi, deficitaria di elementi specifici attestanti esclusivamente quella determinata azione illecita; è considerato generica



Art. 5, D.Lvo 151/2007

Irregolarità o mancanza della documentazione

1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità documentali di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.

2 . Costituiscono irregolarità documentali:

(omissis)

(omissis)

(omissis)

d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:

- 1. origine e proprietà degli animali;**
- 2. luogo, data ed ora di partenza;**
- 3. luogo di destinazione e destinatario;**
- 4. numero dei capi;**
- 5. durata prevista del viaggio;**

3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.

Articolo 6, legge 689/81

SOLIDARIETA'

Trasgressore : è la persona fisica cui è imputabile l'azione od omissione cosciente e volontaria

Obbligato in solido: il soggetto (persona fisica o ente o persona giuridica) che, senza aver commesso il fatto illecito, è tuttavia solidalmente obbligato al versamento di un importo corrispondente alle sanzioni irrogate

Il responsabile in solido non concorre materialmente alla condotta illecita, neppure mette in essere atti ad essa collegata: NON C'E' IL CONCORSO DI PERSONE

Art. 6, legge 689/81

Solidarietà

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

L'art. 6 prevede due diverse tipologie di rapporti che determinano la solidarietà

□ RELAZIONE TRA L'OBBLIGATO IN SOLIDO E LA COSA USATA STRUMENTALMENTE PER LA COMMISSIONE DELLA VIOLAZIONE

“ Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, o in sua vece, l'usufruttuario e, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà ” (comma 1)

La cosa deve costituire il mezzo indispensabile per la consumazione dell'illecito

□ RELAZIONE TRA L'OBBLIGATO IN SOLIDO E LA PERSONA CHE HA COMMESSO L'ILLECITO

“ Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione della vigilanza è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto ” (comma 2)

Sono soggetti all'altrui autorità, direzione o vigilanza ad es.:

- gli allievi di precettori e maestri durante le lezioni
- i domestici nello svolgimento del servizio prestato ai loro padroni
- i commessi di negozi, i camerieri, impiegati addetti al pubblico, ecc. quando agiscono nella loro veste di collaboratori dell'imprenditore
- ogni altro soggetto che stia operando sotto la direzione e/o la vigilanza altrui

□ **RELAZIONE TRA L'OBBLIGATO IN SOLIDO E LA PERSONA CHE HA COMMESSO L'ILLECITO**

“ Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. “ (comma 3)

L'obbligato in solido che ha pagato la sanzione ha il diritto di rivalersi sul trasgressore per l'intera somma versata (diritto di regresso - comma 3)

Art. 14, legge 689/81**Contestazione e notificazione**

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Art. 14, legge 689/81**Contestazione e notificazione**

6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

E' POSSIBILE CONTESTARE LA VIOLAZIONE ALL'OBBLIGATO IN SOLIDO SE NON SI IDENTIFICA IL TRASGRESSORE ?



Cass. Civ., SS.UU., sentenza 890/1994

- L'assoggettamento a sanzione dell'obbligato in solido non presuppone necessariamente l'identificazione dell'autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce
- L'autonomia delle posizioni dei due obbligati si desume chiaramente dall'art. 14, ultimo comma, legge 689/81
- Non vi è un legame necessario tra le due obbligazioni, l'una potendo sussistere anche se l'altra si è estinta
- La previsione dell'azione di regresso di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 689/81 è autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e l'eventualità che ne sia impossibile l'esercizio non può far venire meno l'obbligazione del debitore solidale

La giurisprudenza successiva ha riaffermato che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato in solido, in quanto la ratio della responsabilità di quest'ultimo non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza del trasgressore, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile l'obbligato in solido (Cass. Civ., sez. I, 16.12.2005 n° 27796; Cass. Civ. , sez. I, 06.02.1997 n° 1114; Cass. Civ. , sez. I, 19.12.1996 n° 11350; Cass, Civ., 145/2015; Cass.Civ., 11643/2010; Cass. Civ., 24573/2006; Cass. Civ., 4725/2004; Cass. Civ., 2780/2004; Cass. Civ., 18389/2003; Cass. Civ., 7909/2002; Cass. Civ., 357/2000)

La giurisprudenza pacificamente afferma che, ai fini della responsabilità dell'obbligato in solido, non è necessaria l'identificazione dell'obbligato principale

